I Poris Le motorna



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte Di Appello di Milano

Sezione 4[^] civile

Composta dai magistrati:

Dott. Domenico Urbano

Dott. Paolo Roggero

Dott Maria Beatrice Valdatta

ha pronunciato la

Presidente


Consigliere

Consigliere rel

1741/2011

seguente

SENTENZA



Con l'avv Games Sandel foro di Veche la rappresenta e difende per delega in atti con domicilio eletto presso il dott Bandel D

in M C.so V

E.

F della I in liquidazione

Con l'avv G

Che lo rappresenta e difende per delega in atti

-reclamato-

Ε

C C C

-reclamati contumaci -

E

-reclamata-

'Mau

Cf Cf

Con l'avv l Men M Che la rappresenta e difende per delega in atti

E

F.LLI C

Con l'avv Desert F Che la rappresenta e difende per delega in atti -reclamata-

OGGETTO:

OPPOSIZIONE A SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

CONCLUSIONI

PER IL RECLAMANTE : VEDI ALL N I

PER IL RECLAMATO FALDIMENTO: VEDI ALEN 2	\Box \Box
PER LA RECLAMATA CITATION : VIEDIALLIN 3	
PER LA RECLAMATA F.LLI CONTROL VEDI ABL N 4	
	_

MAN

CONCLUSIONI

Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, previe tutte le declaratorie di legge e del caso, con

- A) integralmente riformare la sentenza n. 10/2010 del Tribunale di Pavia, pronunciata il 05/07/2010, depositata il 13/07/2010 e notificata il 23/07/2010, accogliendo il reclamo proposto dalla società l'accompanya in liquidazione e, per l'effetto
- B) revocare il fallimento della società I in liquidazione, rimettendo gli atti al Tribunale di Pavia per i provvedimenti di sua competenza, adottando anche ogni ulteriore eventuale provvedimento in merito;
- C) decidere secondo giustizia in ordine alle spese della procedura e del presente procedimento.



CONCIORIONIX FALL TO

Per tutto quanto sopra, si insiste per l'integrale rigetto del reclamo e per la conferma della sentenza di fallimento di l'accessoratione del l'accessoratio

in liquidazione, con ogni conseguenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.


	3
-	
-	
	voglia, l'Ill.ma Corte D'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza,
	eccezione e difesa, così provvedere:
	accertare e dichiarare l'infondatezza del reclamo ex art. 18 L.F. proposto dalla la
·	per l'effetto,
	confermare la sentenza n. 10/2010 Fall. con cui il Tribunale di Pavia ha di-
	in ogni caso
	Con vittoria di spese, diritti/ed ondrari del presente giudizib.
-	

Per tutto quanto sopra esposto la F.Ili California

chiede

- Rigettarsi il reclamo proposto da l'ammini liquidazione
- Rifuse spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Con il secondo motivo, che per ragioni logiche / sistematiche va esaminato con precedenza rispetto alle altre censure , la reclamante lamenta che la dichiarazione di fallimento non poteva essere pronunziata dal Tribunale di Pavia d'ufficio, senza apposita richiesta da parte del Pubblico Ministero o di reiterazione e/o riconferma della istanza di dichiarazione di fallimento da parte dei creditori istanti .

La censura va disattesa.

La procedura concordataria si pone come un procedimento incidentale nell'ambito della procedura fallimentare e da' luogo ad una sospensione impropria della stessa, la quale riprende se, come nel caso di specie, la procedura concordataria viene meno, senza necessità di reiterare una istanza che i creditori avevano già formulato e sulla quale è stato dato al fallendo la possibilità di difendersi. Non si verte, quindi, nella fattispecie in esame in una ipotesi di fallimento dichiarato d'ufficio in contrasto con il disposto degli artt 6 e 173 LF.

Con il primo motivo la reclamante lamenta che la condotta illecita compiuta dal precedente amministratore della società in sé sarebbe irrilevante perché inidonea a viziare il consenso dei creditori. Non vi sarebbe infatti prova della distrazione di beni, ma soltanto di una complessa operazione la quale, attraverso simulati contratti di leasing avrebbe portato ad un finanziamento della società, senza recare un pregiudizio ai creditori.

L'argomentazione va disattesa.

MAN

Il Commissario Giudiziale nella sua relazione effettuata ex art 173 LF depositata il 30 marzo 2010 ha accertato la stipulazione, nel periodo settembre 2004 /gennaio 2005, di numerosi contratti di leasing aventi ad oggetto n 22 autogru, tutte acquistate da un unico fornitore. Bath Walland di non rinvenute tra i beni della società per un rilevante importo complessivo di poco inferiore ad € 4.500.000,00, ed ha concluso affermando che sia che la muneanza dei beni sia dovuta alla stipula di contratti di leasing relativi ad operazioni inesistenti, sia che sia dovuta ad una distrazione di beni realmente entrati nel patrimonio sociale, si configurerebbe una delle fattispecie di cui all'art 173,1° comma, LF, perché nel primo caso (fatturazioni inesistenti) l'operazione truffaldina avrebbe comportato una esposizione debitoria della società senza vantaggi di alcun tipo per la società stessa e con evidente danno arrecato al ceto creditorio, nella seconda ipotesi (distrazione) si sarebbe di fronte ad una operazione assimilabile all'occultamento o dissimulazione di parte dell'attivo. Va osservato che : 1) Il Commissario Giudiziale è l'organo a cui è affidato il compito di riscontrare la veridicità o meno dei dati aziendali , senza che il sindacato del Tribunale possa estendersi ad ulteriori accertamenti demandati in via esclusiva al Commissario Giudiziale, al quale l'ex amministratore Remain si è rifiutato di fornire ogni chiarimento; 2) è sufficiente una falsa rappresentazione della realtà, quale quella sicuramente riscontrata dal Commissario Giudiziale e neppure contestata dal reclamante, perché si configurino le condizioni sufficienti alla revoca dell'ammissione al concordato ex art 173 LF, basta cioè che l'inganno sia potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei creditori, senza che si debba indagare sull'esistenza o meno in conqreto del La disciplina del concordato preventivo infatti è ispirata all'esigenza fondamentale di garantire che i creditori siano messi in condizione di prestare il lono consenso con cognizione di causa, vale a dire che abbiano a prestare un consenso informato e non viziato da una faisa appresentazione della realtà. dio sarebbe sufficiente per pespingere le argomentazioni della reclamante. Comunque anche se si dovesse valutare nel merito la tesi della reclamante, resa sulla base delle giustificazioni fornite dall'ex amministratore R , (che è stato cercato ma non trovato dal Commissario Giudiziale) e cioè che i beni assunti in leasing in realtà non sarebbero mai stati , giacchè gli stessi non sarebbero mai stati acquistati, ma la società finta venditrice Base Wassavrebbe girato parte del prezzo ricevuto dalle società di leasing per gli (inesistenti) beni oggetto del contratto di leasing a Roman, che avrebbe reimmesso tale liquidità all'interno dell'Impresso del contratti di leasing è pari ed € 4.411.198,00, mentre i finanziamenti secondo la (non provata) affermazione del Priconducibili agli importi ricevuti dalla società di leasing, sarebbero pari ad € 3.500.000,00, dunque vi sarebbe un pregiudizio derivante ai creditori dall'atto di frode per oltre € 1.000.000,00, pari alla differenza tra l'onere assunto dalla società a seguito della stipula dei contratti di leasing per il solo costo storico del bene (al netto di spese ed interessi di finanziamento) e

quanto asseritamene reintrodotto in Imparatore attraverso i finanziamento soci.

Con il terzo motivo Imparatore sostiene che erroneamente il Tribunale non avrebbe tenuto conto della memoria integrativa del 2 luglio 2010 con la quale la reclamante avrebbe introdotto una modifica del piano concordatario, tenendo conto delle osservazioni del Commissario Giudiziale. Il Tribunale valutando tale modifica di proposta inidonea sarebbe entrato nel merito esprimendo un giudizio sulla fattibilità del piano, che non rientrerebbe nelle sue competenze.

La censura è infondata.

L'inizio della procedura ex art 173 LF rende inoperante la procedura di concordato preventivo, e conseguentemente non possono essere introdotte modifiche a proposte che riguardano una procedura che non è in corso.

In base al principio di soccombenza il reclamante va condannato a rifondere al fallimento reclamato ed ai creditori costituiti le spese del grado liquidate in € 7.000,00 per ognuno di cui € 5.000,00 di onorai ed il resto di diritti, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

MAN

Pavi in €	Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunziando rigetta il reclamo proposto l'admini liquidazione in persona del liquidatore Garago Samo avverso la sentenza del Tribunale di la n 10/2010 del 13 luglio 2010, condannando il reclamante a rifondere al Fallimento I liquidazione, ai F.lli Carago del a Carago le spese del grado liquidate per ognuno 7.000,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.	
	IL PRESIDENTE	
IL C	ONSIGLIERE est	
	May	•
	IL DIRETTORPA-MIN STRAFIVO dott.ssa Gruserphia ANZALONE	
D'Add	COFTE D'APPELLO DI MILANO DEFOSITATO NI CANCELLIERE LE CANCELLIERE LE CANCELLIERE LE CANCELLIERE LE CANCELLIERE MOULSSE GUSEPHUL APPALONE]